

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 maggio 2010 —  
Commissione europea/Repubblica francese**

(Causa C-94/09) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Art. 98, nn. 1 e 2 — Prestazioni di servizi fornite dalle agenzie di pompe funebri — Applicazione di un'aliquota ridotta alle prestazioni di trasporto di salme con veicoli)*

(2010/C 179/16)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Alfonso, agente)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczner, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 96-99, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Attività delle imprese di pompe funebri — Obbligo di applicare un'aliquota di imposizione unica alla prestazione complessa indivisibile fornita da tali imprese — Divieto di applicare aliquote ridotte variabili di IVA

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 113 del 16.5.2009.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Chebu — Repubblica ceca) — Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group/Michal Bilas**

(Causa C-111/09) <sup>(1)</sup>

*[Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo da parte dell'assicurato domiciliato in un altro Stato membro — Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito — Mancata contestazione del difetto di competenza giurisdizionale e difesa nel merito — Comparizione attributiva di competenza giurisdizionale]*

(2010/C 179/17)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Okresní soud v Chebu

**Parti**

Ricorrente: Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group

Convenuto: Michal Bilas

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Okresní soud v Chebu — Interpretazione degli artt. 13, n. 1, 24 e 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2001, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di assicurazioni — Ricorso diretto ad ottenere il pagamento di un premio assicurativo dall'assicurato domiciliato in uno Stato membro diverso da quello dell'assicuratore — Difesa nel merito dell'assicurato dinanzi al foro del domicilio dell'assicuratore

**Dispositivo**

L'art. 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che il giudice adito, senza che siano state rispettate le regole dettate nella sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo, deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, ove tale costituzione costituisce una proroga tacita della competenza giurisdizionale.

<sup>(1)</sup> GU C141 del 20.6.2009.